



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VENEZIA  
Già SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA' DI PIAVE**

Il Tribunale, in funzione di giudice di appello nella persona del giudice dr. Lina Tosi,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Depositata in formato telematico nella causa iscritta al n. 7331/13 del Ruolo  
Generale, promossa con atto di citazione

**da**

**V.E.R.I.TA.S. s.p.a.Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente**  
**Servizi con sede in Venezia** con l'avv. Andrea Pasqualin

**Appellante**

**contro**

**██████████** con l'avv. Enrico Cornelio

**Appellato**

In appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Venezia n. 203/2013 pubblicata  
il 18/6/2013 e notificata il 5/7/2013

Oggetto: 2033 c.c.

Udienza di precisazione delle conclusioni: 16/1/2015

**Conclusioni per appellante:**

**A)** dichiararsi che la tariffa d'igiene ambientale di cui all'art. 49 d.lgs.22/1997 è  
soggetta ad IVA con l'aliquota del 10%, revocandosi il decreto ingiuntivo opposto n.  
500/12 del GdP di Venezia e comunque dichiarandosi inammissibile o rigettandosi  
ogni domanda di controparte concernente l'IVA sulla tariffa;



**B)** dichiararsi il difetto di giurisdizione sussistendo la giurisdizione del giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale di Venezia) e revocandosi il decreto ingiuntivo;

**C)** comunque dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi ogni domanda di controparte, revocandosi il decreto ingiuntivo;

**D)** in via subordinata investire la Corte di giustizia dell'Unione Europea di una domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto i seguenti quesiti: (*omissis*)

**E)** in via ulteriormente subordinata, ridursi le pretese di controparte revocandosi il d.i. opposto;

**F)** condannarsi controparte alla restituzione di quanto le verrà versato, con riserva di ripetizione, in esecuzione della sentenza impugnata, con interessi dal dovuto al saldo; **[in realtà il pagamento è già avvenuto, per euro 997,93, in data 7/10/2013 come da documenti prodotti all'udienza di p.c.]**

**G)** con vittoria di spese di entrambi i gradi, o, in via subordinata, con compensazione della spese in entrambi i gradi

**Conclusioni dell'appellato:**

- 1) previa declaratoria di limitata ammissibilità ai sensi del 2° comma dell'art. 339 c.p.c., rigettare l'appello con vittoria di spese del grado;**
- 2) in ogni caso respingersi l'appello con vittoria di spese per il grado e ove ritenuto ammissibile il motivo relativo alla violazione del 4° comma dell'art. 91 c.p.c., sospendersi il giudizio rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale per valutazione di illegittimità costituzionale della norma richiamata previa enunciazione del suo rilievo nel caso di specie.**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

██████████ ottenne contro VERITAS, gestore del servizio di igiene ambientale operante nel Comune di Venezia, ove l'attore risiede, decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Venezia n. 500/2012 per la restituzione dell'IVA applicata sulla TIA (tariffa di igiene ambientale) applicata dal 2003 al 26/10/2012, e per l'importo capitale di euro 245,06 (come da n. 39 fatture prodotte con il ricorso, di cui sono dettagliati i singoli importi nel ricorso) oltre interessi dalla notifica del decreto al saldo, spese per euro 268,50 e accessori sulle spese. Allegava l'attore che la TIA



non costituisce tributo (richiamando Corte Costituzionale n. 238/2009) e dunque non è assoggettata ad IVA, e che la competenza spetta al giudice ordinario, trattandosi di domanda restituzione di indebito corrente fra privato e gestore del servizio, e non di contrasto con l'Erario quale autorità impositrice.

Opponeva Veritas con eccezioni preliminari di varia natura, e nel merito insistendo per la debenza dell'IVA. Sottolineava fra l'altro la differenza fra la c.d. TIA1, istituita dal d.lgs. 22/97, avente natura tributaria, e applicata nelle fatture dimesse da controparte a docc. da 1 a 32, e la c.d. TIA2, istituita dall'art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e non avente natura di tributo, applicata nelle fatture docc. da 33 a 39 avversariamente prodotte.

Il giudice di Pace con la sentenza impugnata rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente a rifondere a controparte le spese del merito, per euro 300,00 oltre IVA e CPA.

Appella Veritas e resiste l'appellato.

### MOTIVI

Quanto alla ammissibilità dell'appello ex art. 339 comma III c.p.c., essa sussiste.

Ciò in primo luogo con riguardo alla questione procedimentale relativa alla giurisdizione; inoltre, nel merito, per il fatto che la soluzione alla questione della debenza dell'Iva sulla TIA implica necessariamente l'esame dei principi (anche comunitari)regolatori della materia, sia con riguardo alla natura della TIA sia con riguardo alla applicabilità dell'IVA su di essa.

Quanto alla giurisdizione, questo giudice non trova ragioni per discostarsi dai principi affermati dalla sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (n.2064/2011), osservando in particolare che non si tratta qui di rapporto fra soggetto impositore e contribuente, ma di accessori applicati da soggetto di diritto privato, in un rapporto regolato, come può dirsi con espressione per ora del tutto generica, a tariffa.

Ai fini del decidere su questo punto, peraltro, occorre ricordare che l'art. 14 comma 33 del d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010, in vigore dal 31/5/2010, ha previsto che "le disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238 si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla



predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria". La norma, che presenta (Cass. 3294/12, come citata nella sentenza di primo grado) aspetti contraddittori e contorti (se la tariffa non è tributaria non si vede come la giurisdizione possa essere attribuita al giudice tributario per il passato) è però certamente idonea a dare copertura di legge alla giurisdizione del giudice ordinario nella presente causa, incardinata nel luglio 2011.

La norma citata, la cui natura, contrariamente al dettato letterale, non pare affatto interpretativa, e difatti laddove stabilisce solo per il futuro una norma sulla giurisdizione, tradisce la propria natura novativa e non interpretativa: essa stabilisce dunque solo per il futuro che la TIA non ha natura di tributo. Essa non è comunque idonea a decidere la causa, posto che, comunque, l'IVA che il GdP ha condannato a rimborsare attiene ad annate anteriori al 2010.

Si osserva peraltro che Cass. sez. 5, n. 5972 del 3/2/2015 (per citare una recentissima), che richiama la novella ex art. 14 comma 33 d.l.78/2010, non mostra di dubitare della idoneità di detta norma a stabilire la natura non tributaria della tariffa, ed anzi non mostra di censurarne neppure la natura interpretativa.

Va infine affermata, in rito, l'ammissibilità dell'appello per violazione dell'art 91 comma IV in punto di spese liquidate con il decreto ingiuntivo, questione già proposta in primo grado.

Le questioni preliminari di decadenza e prescrizione proposte da parte Veritas in primo grado, e qui richiamate, vanno respinte: la decadenza, in quanto prevista nel solo rapporto tributario; la prescrizione in quanto decennale, perché la domanda attiene alla ripetizione dell'indebito. Il richiamo dell'appellante alla pronuncia n. 5978/2006 della Corte di cassazione è fuorviante, dato che tale pronuncia, che confina nell'indebito *di diritto comune* i soli casi in cui viene espunta dall'ordinamento o non debba essere applicata per dichiara incostituzionalità o per contrasto con il diritto comunitario la norma impositrice, è formulata in un caso di ripetizione *nel rapporto tributario*, fra contribuente e Amministrazione delle Finanze, nel quale il contribuente chiedeva *all'Amministrazione* la restituzione del pagato al di fuori delle norme speciali che regolano la ripetizione in tale rapporto.



Questione centrale dell'appello è se alla luce del diritto vigente l'IVA sulla TIA sia dovuta (Veritas infatti ha appunto applicato l'imposta e l'ha versata allo Stato, ritenendola dovuta).

Va premesso che la Corte Costituzionale, che pure si è pronunciata sulla natura della TIA, non è, pur nella sua intrinseca autorevolezza, il giudice deputato alla interpretazione della legge.

La giurisprudenza della Suprema Corte invocata da parte appellata e in particolare la sentenza n. 4723/2015, particolarmente approfondita anche in punto di rapporti con il diritto dell'Unione, nonché la giurisprudenza più recente sopra richiamata, afferma in maniera granitica la non debenza di Iva sulla TIA esaminando ipotesi nelle quali fu applicata la cd. TIA1, ritenendo, in estrema sintesi, che la natura tributaria della tariffa impedisca ex se l'applicazione della ulteriore imposta. I rimandi della Corte, nelle varie pronunce, alla c.d. TIA2 come istituita dal d.lgs. 152/2006, e come da applicarsi a seguito della emanazione dei provvedimenti attuativi, e in forza della interpretazione contenuta nel citato art. 14 d.l. 78/2010, danno per implicito che questa tariffa abbia invece natura di corrispettivo; dal che la conseguenza, stando alle ragioni che la Corte spende, per cui la TIA2 sia legittimamente da gravare di IVA; la distinzione non è stata presa in considerazione nella motivazione della sentenza impugnata, che ha motivato solo sulla natura di tributo della TIA. Pertanto, per la parte attinente la TIA2 la sentenza è, nel merito, erronea.

Per quanto attiene alla TIA1, questo giudice ritiene che i richiami normativi di Veritas siano ineludibili nel mostrare la esistenza di norme che impongono l'applicazione di IVA su TIA1 da parte di Veritas.

Questa è una società per azioni a partecipazione esclusivamente pubblica.

Partendo dal diritto dell'Unione, su cui argomenta Cass. 4723/15, merita ricordare come la Direttiva 28/11/2006, n. 112 escluda che gli enti di diritto pubblico siano considerati soggetti passivi *“per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità”* (art. 13 comma 1 primo periodo), ciò che esclude con sicurezza solo quelle attività tipicamente espressione della autorità; all'art. 78 lett. a) prescrive che nella base imponibile debbano *“essere compresi gli elementi seguenti: a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA”*



Ora, a prescindere per ora dalla questione se Veritas sia un ente capace di agire quale pubblica autorità, non può dirsi che la prestazione di attività di fognatura, spazzamento strade, smaltimento rifiuti, non possa, solo in quanto gestita da soggetto unico per l'intera collettività, e in via ineludibile, possa qualificarsi attività rientrante nell'operato dell'ente quale pubblica autorità. E' la indivisibilità del servizio, che rimane tuttavia nella sua concretezza un servizio, che rende ineludibile al sua *gestione unitaria*, ma in ciò non v'è nulla di autoritativo.

Per altro aspetto, il collegamento "se è tributo...allora non sopporta applicazione di IVA" non solo non viene affatto dalla disciplina comunitaria (sopra citato art. 78 lett. a) direttiva 112/2006), ma non rispecchia neppure l'ordinamento interno, nel quale è assoggettato a IVA per esempio il canone RAI, avente natura tributaria, sui diritti doganali (art. 69 d.p.r. 633/72) sulle accise (art. 43 d.l. 331/93, conv. in l. 427/93).

Si ricorda allora che il numero 127 sexiesdecies della tabella A allegata al d.p.r. 633/72 (introdotto dall'art. 4 del d.l. 557/93, conv. in l. 133/94) comprende quali operazioni assoggettate ad IVA "prestazioni di smaltimento previste dall'articolo 1 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, di rifiuti urbani e speciali di cui all'articolo 3, commi primo e secondo, dello stesso decreto" che sono gestione, stoccaggio, deposito temporaneo di rifiuti, nonché gestione di impianti di fognatura e smaltimento. Cass. 4146/2015 e 4723/2015 ancora ribadisce, a questo proposito, come il numero 127 sexdecies si debba applicare solo ove vi sia un vero "corrispettivo", quindi un sinallagma, e cioè al di fuori del caso, che si presenta in caso di tariffa avente carattere tributario, in cui si applichi, invece, un'imposta. Le pronunce si ancorano decisamente alla tesi per cui ove vi sia tributo non possa darsi applicazione di IVA, tesi che non è affatto autorizzata dalla direttiva 112/2006, dalla quale, piuttosto, pare doversi evincere il principio ristretto per cui solo le somme richieste dall'ente pubblico operante quale pubblica autorità non siano soggette a IVA. Per altro verso, non si vede come rinvenire un ambito di applicazione non "collettiva" e ancorata ad uno specifico "corrispettivo" per almeno una delle attività richiamate dal n. 127 sexdecies, quella di *fognatura*: onde, se la norma deve avere un senso, esso lo si deve cercare nel suo testo, e non nel richiamo a istituti e concetti, quali il sinallagma, che la Direttiva 112/2006 non minimamente evoca (o che



quantomeno essa non autorizza a contrapporre al concetto di *attività od operazioni non esercitate dall'ente quale pubblica autorità*).

Non si vede peraltro come Veritas, che è un'impresa, un ente di diritto privato e in particolare una società per azioni, che svolge in concreto prestazioni di natura materiale, possa sottrarsi all'applicazione (e versamento nelle casse dello Stato) dell'IVA (artt. 1 e 4 d.p.r. 633/72) sulle prestazioni che rende; e merita sottolineare come a tale versamento sia stata sollecitata opportunamente (d.m. 24/10/2000, n. 370 che disciplina le *“particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dei contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta”*); mentre il disposto dell'art. 6 l. 13/5/1999, n. 133, che esclude dalla applicazione dell'IVA le somme dovute *“per servizi di depurazione e fognatura resi dai Comuni fino al 31 dicembre 1998”* (si notano le parole “servizi resi” che non evocano attività autoritativa e piuttosto implicano la prestazione di un servizio in senso materiale) appare evidentemente contenere una esclusione rispetto ad una contraria regola generale.

Pare infatti che il legislatore abbia in ogni modo affermato l'applicabilità dell'IVA sulle tariffe rifiuti, scontrandosi però ogni volta con il principio della necessità del sinallagma (o meglio del patto espresso fra fornitore e rifornito) con il principio della incompatibilità fra tributo e IVA

Pertanto la sentenza va riformata, e il decreto ingiuntivo va revocato.

Le spese, stante la complessità della materia, possono senz'altro – non applicandosi ancora nel più recente testo l'art. 92 c.p.c.- essere compensate, il che dispensa dall'esame della questione del limite del loro ammontare liquidabile.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, riforma la sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo, ordina la restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, compensa le spese dei due gradi

Venezia, 16/4/2015

Il Giudice



